

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

(Provincia di Carbonia Iglesias)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 25/7/2014

Indice

CAPITOLO A: DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1A - Oggetto del Regolamento	Pag. 3
ART. 2A - Funzionario responsabile del tributo	Pag. 3
ART. 3A - Soggetto attivo della IUC	Pag. 3
ART. 4A - Dichiarazione	Pag. 3
ART. 5A - Importi minimi	Pag. 4
ART. 6A - Accertamento	Pag. 4
ART. 7A - Rimborsi	Pag. 4
ART. 8A - Calcolo degli interessi	Pag. 5
Art. 9A - Entrata in vigore e abrogazioni	Pag. 5

CAPITOLO B: IMU

ART. 1B - Oggetto del Capitolo IMU	Pag. 6
ART. 2B – Base imponibile	Pag. 6
ART. 3B - Esenzioni	Pag. 6
ART. 4B - Agevolazioni	Pag. 7
ART. 5B - Riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	Pag. 7
ART. 6B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	Pag. 7
ART. 7B – Accertamenti	Pag. 7
ART. 8B - Modalità di versamento	Pag. 8

CAPITOLO C: TASI

ART. 1C - Oggetto del capitolo TASI	Pag. 9
ART. 2C - Presupposto del tributo	Pag. 9
ART. 3C - Soggetti passivi	Pag. 9
ART. 4C - Base imponibile	Pag. 9
ART. 5C - Aliquote e detrazioni	Pag. 9
ART. 6C - Servizi indivisibili	Pag. 10
ART. 7C - Modalità di versamento	Pag. 10

CAPITOLO D - TARI

Art. 1D - Oggetto del capitolo TARI	Pag. 11
Art. 2D - Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 11
Art. 3D - Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 11
Art. 4D - Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag. 11
Art. 5D - Soggetti passivi	Pag. 12
Art. 6D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 12
Art. 7D - Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 12
Art. 8D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 12
Art. 9D - Superficie degli immobili	Pag. 13
Art. 10D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag. 13
Art. 11D - Determinazione della tariffa	Pag. 14
Art. 12D - Articolazione della tariffa	Pag. 14
Art. 13D - Periodi di applicazione del tributo	Pag. 14
Art. 14D - Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 15
Art. 15D - Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche	Pag. 15
Art. 16D - Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 15
Art. 17D - Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 16
Art. 18D - Tributo giornaliero	Pag. 16
Art. 19D - Tributo provinciale	Pag. 16
Art. 20D - Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 16
Art. 21D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 17
Art. 22D - Riduzioni per casi di assenza del servizio o grave carenza del servizio	Pag. 17
Art. 23D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 17
Art. 24D - Riscossione	Pag. 17
Art. 25D - Contenzioso	Pag. 17
ALLEGATO 1 TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI di cui all'articolo 2B del presente regolamento	Pag. 18
ALLEGATO 2 SERVIZI INDIVISIBILI - PREVISIONI DI SPESA BILANCIO 2014 di cui all'articolo 7C del presente regolamento	Pag. 19
ALLEGATO 3 SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI di cui all'articolo 3D del presente regolamento	Pag. 20
ALLEGATO 4 CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'articolo 17D del presente regolamento	Pag. 21

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e D.L.16/2014 .
2. L'imposta IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Il presente Regolamento è articolato in 4 capitoli:
 - A. il capitolo A riguardante la disciplina della IUC;
 - B. il capitolo B relativo all'applicazione dell'IMU;
 - C. il capitolo C che regolamenta la disciplina della TASI;
 - D. il capitolo D afferente l'applicazione della TARI.

ART. 2A - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3A - Soggetto attivo della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. La dichiarazione IUC è compilata dal contribuente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5A - Importi minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **dodici euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a dodici euro per anno solare.
3. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €.16,00.

ART. 6A - Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica a mezzo servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto;
2. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articolo concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 7A - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
5. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata

fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 8A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, senza alcun incremento.

Art. 9A - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento sostituisce e abroga i seguenti regolamenti adottati precedentemente dal Comune di Villaperuccio:
 - Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 03.10.2012;
 - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013.
3. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1B - Oggetto del Capitolo IMU

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell'art. 1 commi dal 639 al 640 e commi dal 703 al 728 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che modificano l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 2B – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.
2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 504/1992.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
4. Il Comune di Villaperuccio ha determinato con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 04.06.2010 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come da tabella allegata che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento (ALLEGATO 1).
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 3B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta **non si applica** al possesso **dell'abitazione principale** e **delle pertinenze** della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Sono inoltre **esenti** dall'IMU:

- a) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Villaperuccio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- b) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. **D10**) di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Villaperuccio risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 504/1992.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 4B - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nelle liste aire del comune di Villaperuccio a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - c) sono soggette ai soli fini della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale (aliquota applicata quella di altri fabbricati) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP).

ART. 5B - Riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità è dichiarato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e comunque non ha effetto retroattivo.

ART. 6B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla

coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

ART. 7B – Accertamenti

1. Gli eredi rispondono in solido dell'obbligazione tributaria il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Rispondono in solido anche dell'obbligazione sorta successivamente, nell'ipotesi in cui l'immobile ereditato rimanga quale quota indivisa. In tale ultima ipotesi, fatto salvo il principio di solidarietà passiva, il Comune potrà agire prioritariamente e per l'intero tributo sull'erede che possiede l'immobile.

ART. 8B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono;
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO C - TASI

ART. 1C - Oggetto del capitolo TASI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta al recupero dei costi che l'Ente sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico e così via..) a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), D.L. 16/2014.

ART. 2C - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti

ART. 3C - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante versa la TASI nella misura del **15** per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 5C - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI per le abitazioni principali è fissata nella misura pari **all'1 per mille** come disciplinato dall'art. 1 comma 676 della legge n. 147 del 27.12.2013 e massima nella misura pari **all'2,5 per mille**, con la possibilità di incrementarla dello **0,8 per mille**, (3,30 per mille) ma a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni Tasi tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili; L'aliquota di base della TASI per le seconde case fissata al **10,6 per mille** può essere innalzata fino all' 11,4 per mille. L'aumento pari all' 0,8 per mille deve intendersi complessivo per ciascuna tipologia di immobili;
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:
 - a) a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
 - b) a favore dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) a favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
4. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
6. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6C - Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene riportata in appendice al presente regolamento relativamente all'anno in corso (**ALLEGATO 2**). Tale allegato è aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio comunale, salvo diverse disposizioni normative.

ART. 7C - Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in **due rate**, la prima con scadenza il **16 giugno** per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il **16 dicembre** per il saldo annuo. Per i comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio 2014, decreto (Salva-Roma) la scadenza della Tasi per le abitazioni principali è spostata (acconto e saldo) al 16 dicembre, per gli altri immobili la scadenza dell'acconto è 16 ottobre, del saldo 16 dicembre;
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del **Modello F24** secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO D - TARI

Art. 1D - Oggetto del capitolo TARI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

Art. 2D - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative, in particolar modo dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da altre vigenti disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3D - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato (**ALLEGATO 3**) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenti o accessorie **per case di civile abitazione** (a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi e terrazze non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva).
4. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5D - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 6D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredi e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
 - g) Le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti. Per questi ultimi le aree da assoggettare a tributo tari risulta l'area esclusivamente occupata da pensilina.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla vigente normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e da altre vigenti disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

Art. 9D - Superficie degli immobili

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici **dichiarate o accertate** ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (superficie calpestabile coperta). Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria e conseguente applicazione della superficie assoggettabile quella pari all'80% della superficie catastale) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 10D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa.

Art. 11D - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 12D - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13D - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché **debitamente e tempestivamente dichiarata**.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 4 A del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 14D - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, **(tabella 1b Comuni con > 5000 abitanti- ka)**.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **(tabella 1b Comuni con > 5000 abitanti- kb)**.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Art. 15D - Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del **nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Nel caso di servizio di volontariato, di attività lavorativa, di studio (con regolare contratto di affitto) prestati fuori il comune di residenza, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, e detenzione in istituti penitenziari, **la persona assente non viene considerata** ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti nel Comune**, per gli alloggi dei cittadini **residenti all'estero (iscritti AIRE)**, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello **autodichiarato** dall'utente o, in mancanza, quello di n. **due unità**. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti **già ivi anagraficamente residenti** (2° case), tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **due unità**.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'elaborazione dei versamenti.

Art. 16D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **(tabella 3b comuni con > 5000 abitanti kc)**.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **(tabella 4b comuni con > 5000 abitanti kd)**.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 17D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3b e 4b di cui rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come riportato in appendice (ALLEGATO 4).
2. Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una catalogazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del territorio, il Comune di Villaperuccio, in fase di determinazione delle tariffe può introdurre categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti, in quanto può emergere, nel territorio del Comune di Villaperuccio, la presenza di tipologie di attività non rientranti nelle tabelle 3b e 4b di cui rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 200 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 19D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Art. 20D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione della TARI del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione della TARI del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 21D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 22D - Riduzioni per casi di assenza del servizio o grave carenza del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 23D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui al presente regolamento sono tra loro cumulabili se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.
2. In ogni caso l'ammontare delle agevolazioni e riduzioni applicate non può essere superiore al 70%.

Art. 24D - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per il tributo provinciale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (mod. F 24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

Art. 25D - Contenzioso

1. I contribuenti possono proporre ricorso contro l'avviso di accertamento, contro il provvedimento che irroga le sanzioni, contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso e contro il provvedimento che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come disciplinato dal regolamento comunale delle entrate generali.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI di cui all'articolo 2B del presente regolamento (come da Det. 34 del 04/06/2010)

A seguito di indagine di mercato e stima comparativa di aree edificabili si sono riscontrati nel mercato di VILLAPERUCCIO i seguenti valori medi ordinari:

1. Area in zona **B** (concessione diretta) Villaperuccio **zona centrale**..... al mq € 35,00
2. Area in zona **C** lottizzata al mq € 35,00
3. Area in zona **C** da lottizzare al mq € 18,00
4. Area in zona **D** (artigianale lottizzata) al mq € 26,00
5. Area in Zona **D** (artigianale da lottizzare) al mq € 14,00
6. Altre aree tassabili a norma di legge al mq € 6,00

Per il calcolo dei valori ai fini I.C.I. i valori di cui sopra devono essere corretti in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO 1 -	
<i>Centro abitato</i>	Coefficiente
Villaperuccio	1,00
Is Pireddas	0,90
Terratzu	0,90
Is Cotzas	0,70
PARAMETRO 2 -	
	Coefficiente
Area fronte strada principale	1,00
Area fronte strade secondarie e vicoli	0,90
Area interna	0,90
Strade non urbanizzate	0,85
PARAMETRO 3 -	
ULTERIORE CORRETTIVO	Coefficiente
Presenza di servitù (fogne ecc..)	0,98
Superficie del lotto fino a 500 mq	1,00
Oltre i 500 e fino a 1000	0,99
Oltre i 1000	0,98

ALLEGATO 2**SERVIZI INDIVISIBILI - PREVISIONI DI SPESA BILANCIO 2014 di cui all'articolo 6c del presente regolamento**

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 52.000,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO	€ 10.000,00
GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (Viabilità, segnaletica, circol. Strad. e man.)	€ 21.000,00
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	€ 36.500,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 420,00
SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 1.200,00
1.	TOTALE COMPLESSIVO € 121.120,00

ALLEGATO 3

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI di cui all'articolo 3D del presente regolamento

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3D del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari e imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- - rifiuti delle cucine;
- - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- - rifiuti ingombranti
- - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- - indumenti e lenzuola monouso;
- - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- - pannolini pediatrici e i pannoloni,
- - contenitori e sacche delle urine;
- - rifiuti verdi.

ALLEGATO 4**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'articolo 17D del presente regolamento**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2 Campeggi, distributori carburanti
5 Stabilimenti balneari	3 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni	4 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante	5 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante	6 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo	7 Case di cura e riposo
10 Ospedali	
11 Uffici, agenzie, studi professionali	8 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito	9 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16 Banchi di mercato beni durevoli	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione	14 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	15 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
23 Mense, birrerie, amburgherie	
24 Bar, caffè, pasticceria	17 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	19 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28 Ipermercati di generi misti	
29 Banchi di mercato genere alimentari	
30 Discoteche, night club	21 Discoteche, night club
	22 Agriturismo con camere e ristorazione
	23 B & B